



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta n° 13

Delibera n° 98 del 28/12/2017

Sessione ordinaria

Seduta pubblica in prima convocazione

OGGETTO: TASI ANNO 2018 – Approvazione aliquote e detrazioni di imposta

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 19.00, nella Sede Comunale, previo invito trasmesso nelle forme previste dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i seguenti componenti il Consiglio Comunale:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	SENATORE Maria Teresa	SI		10	MASCARIN Gastone	SI	
2	BARBISAN Leonardo	SI		11	MORO Cristian	SI	
3	BARRO Giorgio	SI		12	PIZZOLITTO Vittorina	SI	
4	DRIGO Irina	SI		13	SCARPA BONAZZA BUORA Paolo	SI	
5	FAGOTTO Claudio	SI		14	TERENZI Marco	SI	
6	FOGLIA Raffaele	SI		15	ZANCO Enrico	SI	
7	FURLANIS Marisa	SI		16	ZANIN Roberto	SI	
8	GRADINI Luciano	SI		17	ZANUTTO Alessandra	SI	
9	MANZATO Alida	SI					
PRESENTI: 17				ASSENTI: 0			

Sono presenti gli Assessori: FOGLIANI Ketty, TOFFOLO Luigi, GERONAZZO Luigi, BRAVO Bertilla, MORSANUTO Angelo

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale dott. Giorgio Ferrari che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della Segreteria.

Il Sig. Gastone Mascarin nella veste di Presidente del Consiglio Comunale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013, legge di stabilità per il 2014 e s.m.i., ha previsto a decorrere dal 01.01.2014, l'entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale, composta dai seguenti tributi: l'Imposta Municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, la Tassa sui Rifiuti (TARI) e la Tassa per i Servizi indivisibili (TASI);
- che in questa sede si procede all'approvazione delle aliquote relative alla TASI e che con separate delibere consiliari si procederà all'approvazione delle aliquote relative all'IMU e del piano finanziario e tariffe relative alla TARI per l'anno 2018;
- che la legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015) ha introdotto notevoli modifiche alla disciplina dell'IMU e della TASI. In particolare in relazione alla TASI :
 - ♦ è stata prevista l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze e ciò sia per il possessore che per il detentore;
 - ♦ per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati l'aliquota è ridotta allo 0,1% . I Comuni possono modificare l'aliquota in aumento sino allo 0,25 % o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

Rilevato:

- che il presupposto d'imposta della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di aree edificabili e di fabbricati, esclusi i terreni agricoli e l'abitazione principale così come definita ai fini IMU dall'art. 13 comma 2 del d.l. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9;
- che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011;

Considerato

- che l'aliquota base è pari allo 1 per mille;
- che il Comune con deliberazione del consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- che per i fabbricati rurali ad uso strumentale in ogni caso l'aliquota non può eccedere la misura dello 1 per mille;

Rilevato che la legge di bilancio 2018 in corso di approvazione conferma anche per il 2018 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali prevista dalla legge di stabilità n° 208/2015 all'art. 1 comma 26, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti ;

Richiamato l'art. 52 del d.lgs. n° 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni in materia tributaria ;

Richiamati il Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del C.C. n° 8/2013 e il Regolamento per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione del C.C. n° 16/2014;

Atteso che la nozione di abitazione principale è la stessa dell'IMU così come fissata dall'art. 13 comma 2 del D.l. n. 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i., con le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016, dall'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU e dall'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013 e quindi:

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale il trattamento relativo all'abitazione principale ed alle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- sono considerate assimilate all'abitazione principale dall'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU e dell'art. 4 del Regolamento per l'applicazione della TASI le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatè;
- l'art. 13 comma 2 del d.l. n° 201/2011 siccome modificato dal d.l. n° 47/2014 convertito dalla legge n. 80/2014 stabilisce che dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- sono considerate altresì abitazioni principali ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011, per effetto del richiamo operato dall'art. 1 comma 669 della legge n° 147/2013, così come novellato dall'art. 1 comma 14 della legge n° 208/2015:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
 - b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22 aprile 2008;
 - c) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n° 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Considerato che per i diversi aspetti della disciplina (dichiarazioni, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, importi minimi, interessi, contenzioso ecc..) si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 684 e ss. della legge n° 147/2013 e s.m.i e l'art. 1 commi da 161 a 170 della legge n° 296/2006, legge finanziaria per il 2007;

Rilevato che ai sensi dell'art 1 comma 3 del D.l. n. 16/2014 sono esenti dalla TASI:

- gli immobili posseduti dallo Stato;
- gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, province, comuni, comunità

montane e consorzi tra i detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

Atteso che si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 7 comma 1 lettere b), c), d), e) f) ed i) del d.lgs. n° 504/1992. Ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del d.l. n. 1/2012 convertito dalla legge n° 27/2012;

Richiamata la deliberazione del C.C. n° 102/2016 di approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'IMU anno 2017 e la deliberazione del C.C. n° 101/2016 di approvazione delle aliquote e delle detrazioni per la TASI per l'anno 2017;

Considerato che le aliquote IMU approvate dal Comune per il 2018 con apposita delibera consiliare in pari data sono le seguenti :

- aliquota 4 per mille e detrazione ordinaria di € 200,00 per le abitazioni principali appartenenti alle categorie A1-A8 e A9 e relative pertinenze. Si applica una detrazione di € 250,00 in presenza di particolari condizioni economico – sociali debitamente comprovate;
- aliquota 4 per mille e detrazione ordinaria di € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n° 616/1977;
- aliquota 9,8 per mille per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree edificabili. Nel caso dei fabbricati D l'imposta calcolata ad aliquota base (7,6 per mille) è devoluta allo Stato mentre è di competenza comunale la differenza rispetto all'aliquota deliberata;

Visto l'art 8 del richiamato regolamento comunale nel quale vengono individuati i servizi indivisibili al cui finanziamento la TASI concorre;

Richiamati i commi 682 lett. b) n. 2 e 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 che stabiliscono che con la deliberazione annuale di fissazione delle aliquote il Comune deve indicare in modo analitico i costi dei servizi indivisibili individuati nel richiamato Regolamento comunale alla cui copertura la TASI concorre. Le aliquote debbono essere determinate in conformità con i predetti servizi e costi;

Ritenuto, pertanto, di indicare per l'anno 2018 i seguenti costi in relazione ai servizi indivisibili individuati nell'art. 8 del Regolamento comunale alla cui copertura la TASI concorre:

- Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale	€	369.000,00
- Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile	€	692.150,00
- Servizio gestione e manutenzione pubblica illuminazione	€	637.215,00
- Servizio verde pubblico	€	190.000,00
- Servizi cimiteriali	€	<u>196.400,00</u>
TOTALE	€	2.084.765,00

Atteso che, visto il blocco della possibilità di deliberare aumenti di aliquote per il 2018, per assicurare la concorrenza alla copertura dei costi dei servizi, oltre che per garantire gli equilibri di bilancio ed altresì tenendo conto del più volte richiamato vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della legge finanziaria n° 147/2013 e s.m.i. in relazione alla somma delle aliquote IMU+TASI, si ritiene di confermare le seguenti misure e prescrizioni:

- ✓ **2 per mille** per le abitazioni principali e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze;
- ✓ **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- ✓ **0 per mille** su tutti gli altri immobili;
- ✓ dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze ancora assoggettate alla tasi si applica una detrazione base di € **40,00** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n° 446/1997 se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali;
- ✓ la detrazione base prevista nel periodo precedente è **maggiorata di € 20,00** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di € 160,00;

Dato atto che con queste misure è rispettato il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della legge finanziaria n° 147/2013 così come dall'art. 1 comma 679 della legge n° 190/2014 e s.m.i. in relazione alla somma delle aliquote IMU+TASI come segue:

- ◆ fabbricati rurali strumentali : TASI aliquota di legge 1 per mille;
- ◆ abitazioni principali e pertinenze ancora assoggettate ad IMU (A1-A8-A9): IMU 4,0 per mille + TASI 2,0 per mille = totale 6,0 per mille corrispondente alla misura massima prevista per l'IMU abitazione principale ai sensi dell'art. 13 comma 7 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011;

Rilevato che con queste misure di tassazione si prevedono in linea di massima, fatte salve ulteriori modifiche alla disciplina dell'imposta, le seguenti entrate da TASI per il 2018:

➔ abitazione principale	€	18.897,00
➔ fabbricati rurali strumentali	€	<u>56.733,02</u>
TOTALE	€	75.630,02

Rilevato che le scadenze di pagamento sono le seguenti :

1. 1^ rata da versarsi entro il 18.06.2018
2. 2^ rata da versarsi entro il 17.12.2018

ferma restando la possibilità per il contribuente di versare l'intero importo entro il 18 giugno;

Dato atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;

Visto l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

Vista la norma di cui all'art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – la quale stabilisce che *'gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno'*;

Richiamato l'art. 172 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 il quale prevede che al bilancio di previsione siano allegati le deliberazioni con le quali sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote d'imposta, le detrazioni, i limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamato l'art. 1 comma 688 della legge n° 147/2013 in materia di pubblicazione delle delibere di approvazione di regolamenti e delle aliquote relative ai tributi locali;

Atteso che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it;

Sentita in merito la 3^a Commissione Consiliare “*Bilancio, Pianificazione Finanziaria, Innovazione e Progettazione, Contributi Comunitari*” nella seduta del 19.12.2017;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97 comma 2°, del T.U.-D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Visto il parere favorevole reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n° 7 del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

Si propone il seguente dispositivo:

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione ;
2. **di approvare le seguenti aliquote e detrazioni** della TASI- tributo sui servizi indivisibili per l'anno 2018:
 - ✓ **2 per mille** per le abitazioni principali e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze;
 - ✓ **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - ✓ **0 per mille** su tutti gli altri immobili;
 - ✓ dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e fattispecie equiparate di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze si applica una detrazione base di € **40,00** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n° 446/1997 se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali;
 - ✓ la detrazione base prevista nel periodo precedente è maggiorata di € **20,00** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di € 160,00;
3. di precisare che ai sensi dell'art. 13 comma 2 D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011, con le modifiche apportate dalla legge di stabilità n° 208/2015, dal 1 gennaio 2016 la TASI non si applica alle seguenti ipotesi, se non appartenenti alle categorie A1, A8 e A9:
 - a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche e relative pertinenze;
 - b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
 - c) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;

- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n° 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

4. di precisare altresì che:

✓ la nozione di abitazione principale è la stessa dell'imu così come fissata dall'art. 13 comma 2 del D.l. n. 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011, dall'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imu e dal Regolamento per l'applicazione della TASI e quindi per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale il trattamento relativo all'abitazione principale ed alle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

✓ ad integrazione e specificazione dell'art. 4 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione del C.C. n° 16/2014 per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011;

5. di dare atto che con queste misure di aliquote e detrazioni il gettito riservato al Comune di Portogruaro per TASI 2018 ammonta ad € **75.630,02** al netto delle detrazioni, salvo modifiche normative;

6. di dare atto che le misure delle aliquote deliberate rispettano il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della legge di stabilità n° 147/2013 richiamato dall'art. 1 comma 679 della legge m. 190/2014 e s.m.i. in relazione alla somma delle aliquote IMU+TASI;

7. di indicare per l'anno 2018 i seguenti costi in relazione ai servizi indivisibili individuati nell'art. 8 del Regolamento comunale alla cui copertura la TASI concorre:

- Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale	€ 369.000,00
- Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile	€ 692.150,00
- Servizio gestione e manutenzione pubblica illuminazione	€ 637.215,00
- Servizio verde pubblico	€ 190.000,00
- Servizi cimiteriali	<u>€ 196.400,00</u>
TOTALE	€ 2.084.765,00

8. di dare atto che con le misure approvate per l'anno in corso la TASI 2018 concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come sopra indicati;

9. di dare atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;

10. di dare atto che le scadenze di pagamento, definite per legge, sono le seguenti :

- 1^ rata da versarsi entro il 18.06.2018
- 2^ rata da versarsi entro il 17.12.2018

ferma restando la facoltà per il contribuente di versare l'intero importo entro il 18 giugno;

11. di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 688 della legge n° 147/2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI nonché i regolamenti in materia di tributi locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre di ogni anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo n.360/1998 e s.m.i. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

12. di richiamare l'art. 1 comma 688 della legge n° 147/2013 relativo alle modalità di versamento;

13. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;

14. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su esposta;

Vista la presa d'atto delle Commissioni Consiliari 3^ "*Bilancio, Pianificazione Finanziaria, Innovazione e Progettazione, Contributi Comunitari*" nella seduta del 19.12.2017.

Il Presidente della 3^ Commissione Consiliare Zanco Enrico illustra l'argomento.

Interviene la consigliera Manzato.

Ai sensi dell'art. 74, comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale tutti i suddetti interventi sono registrati e conservati su apposito supporto magnetico e pubblicati sul sito internet del Comune. (Orario di riproduzione del presente argomento 00.26.23 - 00.30.14).

Con voti palesemente espressi per alzata di mano

Presenti : 17

Votanti : 13

favorevoli : 13

astenuti : 4 (Terenzi, Drigo, Pizzolitto, Zanin)

La proposta di deliberazione è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento ne dispone l'immediata eseguibilità come risultante dalla seguente votazione effettuata mediante alzata di mano:

Presenti : 17

Votanti : 13

favorevoli : 13

astenuti : 4 (Terenzi, Drigo, Pizzolitto, Zanin)

Il Presidente
Gastone Mascarin

Il Segretario Generale
dott. Giorgio Ferrari

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il:
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
Marson Alexis

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
il

Li,

Il Responsabile del Procedimento
Marson Alexis
